

MUNICIPALITA' 10
BAGNOLI -FUORIGROTTA

SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI

D E T E R M I N A Z I O N E

N. K/1602/ 2021/3 DEL 14/12/2021

OGGETTO: Contratto Rep. 86402 del 17/06 /2020 **stipulato con ” Sodexo s.p.a”** - C.F./ P.IVA 00805980158 con sede legale in Cinisello Balsamo (mi) via Fratelli Gracchi 36 cap 20092 - presidente del consiglio di amministrazione Biaggi Stefano n. a Castelleone (Cr) il 14/01/56 c.f. BGG-SFN56AA14C153 - avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali, nonché del personale scolastico avente titolo, ricadenti nel territorio della Municipalità 10 Bagnoli Fuorigrotta. .CIG: **7978320DEE**

Impegno di spesa di € 391.914.59 sul bilancio 2021/2023 annualità 2022, capitolo 104201/10, Esercizio 2022, missione 4 – programma 6 – titolo I macroaggregato 3 , per la proroga contrattuale per l'anno 2022.

il Direttore della Municipalità 10

Premesso che:

- All'esito dell'espletamento delle operazioni della procedura ad evidenza pubblica, all'uopo bandita, con Determinazione Dirigenziale n. 7 del 23/12/19 registrata al I.G. 2808 del 31/12/19, esecutiva come per legge, il Direttore della Municipalità 10, effettuati tutti i controlli previsti dal codice dei contratti, ha aggiudicato definitivamente il lotto 10 di cui innanzi – a favore alla Società Sodexo s.p.a. - C.F./ P.IVA 00805980158 - con sede legale in Cinisello Balsamo (mi) via Fratelli Gracchi 36 cap 20092 Presidente del consiglio di amministrazione Biaggi Stefano n. a Castelleone (Cr) il 14/01/56 c.f. BGG-SFN56AA14C153F - per l'importo di € 1.120.423,33 oltre € 44.816.93 per I.V.A al 4%, per un totale complessivo di € **1.165.240,26 CIG: 7978320DEE** ;

con Disposizione Dirigenziale n. **I /1602/1 del 02/01/ 2020** , è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ed in conformità all'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto, la società Sodexo s.p.a all'esecuzione anticipata dell'erogazione del servizio di refezione scolastica di cui alla determinazione dirigenziale .n. 7 del 23/12/19 registrata al I.G. 2808, del del 31/12/19 nelle more della stipula contrattuale, con decorrenza dal 07/01/2020;

- in data 17 giugno 2020 è stato stipulato il contratto Rep. 86402 relativo al servizio di refezione scolastica di che trattasi con la società Sodexo s.p.a .;

- nel corso dell'anno scolastico e durante l'erogazione del servizio di refezione scolastica è intervenuta la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, sono state dettate le "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020 n.13 (la cui attuazione è stata demandata nel tempo ai DD.P.C.M del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, nonché alla Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e alla Ordinanza del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute 22 marzo 2020);
- con DPCM 4 marzo 2020, nell'ambito delle misure adottate dal Governo, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del territorio nazionale fino al 15 marzo;
- con DPCM 9 marzo 2020, sono state estese a tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 con DPCM 8 marzo 2020, compresa la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020;
- con DPCM 1 aprile 2020, n.19 la sospensione di tutti i servizi educativi per l'infanzia, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è stata confermata fino al 13 aprile 2020;
- con DPCM 10 aprile 2020, la sospensione delle attività didattiche in presenza è stata prolungata fino a tutto il 3 maggio 2020;
- con DPCM 26 aprile 2020 la sospensione delle attività didattiche in presenza è stata prorogata fino al 17 maggio;
- con DPCM 17 maggio 2020 è stata prorogata la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
- i servizi educativi per l'infanzia nonché le scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, che insistono sul territorio cittadino, sono stati chiusi a far data

dal 5 marzo 2020 per sospensione delle attività didattiche motivata dalle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;

- conseguentemente l'erogazione del servizio di refezione scolastica è stata di fatto interrotta a decorrere dal 05.03.2020;
- i provvedimenti governativi succedutisi nel tempo hanno di volta in volta differito il termine di sospensione delle attività didattiche protrattosi sino alla fine dell'a.s. 2019/2020 di talché non è stato possibile onorare in tempo utile le prestazioni di cui al Contratto ed erogabili fino al 30 giugno, in stretta coincidenza con la chiusura delle attività scolastiche;
- le attività didattiche non sono riprese in tempo utile per onorare le prestazioni di cui Contratto, il cui termine di scadenza era fissato al 30 giugno, in stretta coincidenza con la chiusura delle attività scolastiche;

Considerato che:

- l'emergenza e le misure restrittive da essa derivate configurano una causa di forza maggiore, in quanto tale non imputabile ai soggetti obbligati, che ha imposto e giustificato il mancato adempimento della prestazione;
- stante la interruzione del servizio, è stata valutata prioritariamente la sussistenza dell'interesse della stazione appaltante a conservare la prestazione e gli strumenti più idonei a mantenere in vita il contratto in vista del ritorno alla normalità, posto che sarebbero ricorse le condizioni per lo scioglimento del contratto per impossibilità sopravvenuta;
- la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, prevista dal Codice Civile, è apparsa non meritoria di valutazione perché residua l'interesse alle prestazioni in via immediata alla ripresa delle attività e non è concretamente percorribile la ricerca, tempestiva, di altro aggiudicatario, allo stato parimenti ed oggettivamente rallentata e compromessa dall'attuale stato di emergenza;
- gli effetti e la sorte del contratto, per l'incidenza delle cause di forza maggiore, sono previsti e disciplinati dal D. Lgs 50/2016 - Codice dei Contratti e dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 che individua e disciplina la sospensione del contratto in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non prevedibili all'atto della stipulazione del contratto che impediscano in via temporanea la prosecuzione delle prestazioni sempre che sussista l'interesse pubblico alla prosecuzione del contratto;
- la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause della stessa si dispone la ripresa dell'esecuzione con indicazione di nuovo termine contrattuale;
- il Decreto Legge n.18 del 17 marzo "Cura Italia" all'art. 91 ("Disposizione in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici"), comma 1, dispone tra l'altro che: "... il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connessi a ritardati o omessi adempimenti";
- la Delibera ANAC n. 312 del 09/04/2020, conferma l'applicabilità, in fase di esecuzione del contratto, anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture e durante tutto il periodo emergenziale, dell'art. 107 del D. Lgs 50/2016;
- la disciplina della sospensione ex art. 107 D.Lgs. 50/2016 può essere mutuata, per la parte applicabile ai servizi, dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7.3.2018 (Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione) che all'art. 10 ha previsto che la sospensione par-

ziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali per un numero di giorni quantificato attraverso il rapporto lavori eseguiti/da eseguire/cronoprogramma;

- ricorrono, nell'esecuzione del Contratto Rep. 86402 del 17 giugno 2020, le circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto ascritte alla emergenza Covid-19;
- sussistano le ragioni di pubblico interesse al mantenimento del Contratto per garantire l'erogazione del servizio all'avvio delle attività didattiche;
- il ricorso alla sospensione del contratto, legittimato dalla sussistenza di circostanze speciali e cause di forza maggiore, parimenti legittime in quanto acclarate e definite tali dalla normativa in tema di emergenza, appare più rispondente a norma ed anche alle necessità della Stazione Appaltante;
- il ricorso alla sospensione, con la disponibilità dell'importo contrattuale residuo e con l'indicazione di nuovo termine contrattuale consente l'impiego immediato delle risorse alla ripresa delle attività, nelle more dell'espletamento di selezione per l'individuazione di altro aggiudicatario per l'anno 2021;
- il servizio di refezione scolastica per cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle parti, dal 5 marzo 2020 data dalla quale, a causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e sanitaria in corso, non ha potuto essere erogato secondo le disposizioni normative e contrattuali;
- a seguito della sospensione ogni reciproca obbligazione è da considerarsi temporaneamente interrotta e l'affidamento del servizio potrà essere ripreso alla cessazione delle misure restrittive che hanno decretato la sospensione delle attività scolastiche cui è servente la prestazione contrattualizzata;
- la scadenza dell'affidamento è quindi posticipata per durata equivalente al periodo di sospensione;

Rilevato che

- con determinazione dirigenziale n. E/1602/1 del 19/06/2020 è stata disposta la sospensione temporanea per Emergenza Sanitaria Covid-19 del Contratto Rep. 86402 del 17/06/2020 stipulato con "Sodexo s.p.a" - C.F./P.IVA 00805980158 - con sede legale in Cinisello Balsamo (mi) via Fratelli Gracchi 36 cap 20092 in persona del presidente del consiglio di amministrazione Biaggi Stefano n. a Castelleone (Cr) il 14/01/56 c.f. BGG-SFN56AA14C153 - avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio-giugno 2020 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali, nonché del personale scolastico avente titolo, ricadenti nel territorio della Municipalità 10 Bagnoli ;
- con la medesima determinazione è stato, altresì, differito il termine del contratto de quo per un periodo corrispondente a quello di mancata esecuzione del servizio rispetto al previsto cronoprogramma (gennaio/giugno) per effetto della sospensione per emergenza e decorrente dalla data della ripresa della erogazione del servizio di refezione, con espressa salvezza di diverso termine disposto con legge e con espressa salvezza delle tempistiche per la organizzazione gestionale del servizio per l'anno scolastico 2020/2021;
- il servizio di refezione scolastica per il corrente anno scolastico 2020/2021 a tutto dicembre 2020 non è stato ripreso per l'evolversi della diffusione della pandemia e per la conseguente adozione di provvedimenti governativi e regionali che hanno, di volta in volta, limitato la didattica in presenza;

Ritenuto che

- per effetto della sospensione e della mancata ripresa del servizio di refezione, motivata da cause di forza maggiore non ascrivibili né imputabili ad alcuno dei contraenti, è efficace ed operante il differimento del termine del contratto per un periodo corrispondente a quello di mancata esecuzione del servizio (5 marzo – 30 giugno 2020);

- per effetto della persistenza del vincolo contrattuale il crono programma e le relative prestazioni possono essere onorate nell'anno 2022 in coincidenza, e fatte salve le prescrizioni in materia di misure per l'emergenza pandemica imposte da leggi ed ordinanze;

Considerato che,

nel I° semestre 2021, il protrarsi dell'emergenza pandemica, ha impedito la ripresa del servizio di refezione, per cui l'erogazione del servizio, nell'ambito della scrivente Municipalità, è ripreso a far data dal ottobre 2021;

pertanto occorre assicurare il rispetto della durata contrattuale convenuta di n°6 mesi, per il medesimo importo contrattuale;

- nel corso del 2020 il servizio ha avuto una durata di soli n°2 mesi (07/01 – 05/03//2020) e quindi occorre che il contratto si protragga per altri n° 4 mesi ;

- di conseguenza, essendo il servizio ripreso in data 11/10/2021, il termine finale deve essere fissato al 11/02/2022;

- inoltre bisogna impegnare, al fine di assicurare la copertura finanziaria della prosecuzione del contratto, le risorse finanziarie per un importo pari a quelle inutilizzate nel 2020 e 2021, residuali all'importo del contratto che è pari ad € 1.165.240,26;

- correlativamente, occorre disporre il disimpegno delle somme non utilizzate nel 2021;

Valutato che

- il mantenimento del vincolo obbedisce all'interesse pubblico di assicurare un servizio servente al diritto allo studio in vista della ripresa delle attività didattiche a gennaio 2021;

- relativamente all'anno 2021, con determinazione n°K1602/1 del 28/12/2020 I.G.2202 del 31/12/2021 si è disposto, tra l'altro, l'impegno della somma residua di € 742.848,90;

- con successiva nota n° 588323 del 30/07/2021, il Direttore della Municipalità, ha disimpegnato, unitamente agli altri Direttori, la somma di € 112.848,90 per cui, allo stato, sul cap.104201/10 risulta un impegno pari ad € 630.000,00;

- le risorse occorrenti fino alla chiusura dell'anno ammontano ad € 368.193,07 (di cui 283.193,07 per fatturato fino alla data 13/10 ed € 80.000,00 come importo di spesa previsto fino al 23/12/2021), per cui occorre disimpegnare € 261.806,93;

- per l'anno 2022, considerato che l'importo contrattuale è pari ad € 1.165.240,26 e che le somme già utilizzate ammontano ad € 773.325,67. le somme residuali dell'importo contrattuale da impegnare ammontano ad € 391.914,59

Visti:

- le disposizioni vigenti a livello nazionale, regionale e comunale dettate per l'emergenza epidemiologica;
- l'art. 107 del D. Lgs 50/2016;
- l'art. 107, 183 e 191 del T.U. 267/2000;
- la Nota Prot. PG/2020/720123 del 30.10.2020 a firma del Segretario Generale e Direttore Generale nella parte in cui, per effetto della sospensione e del differimento contrattuale operato con Determinazioni Dirigenziali si esprime sulla ultrattività dei contratti di refezione sospesi;

Attestata

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17 del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli Interni dell'Ente,

Espletata

l'istruttoria dal Dirigente di Staff della Municipalità 10;

Valutata

preventivamente l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, all'adozione del presente atto,

Attestato

che il presente provvedimento non contiene dati personali

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e reiterate:

Dare atto:

• che con determinazione dirigenziale n E/1602/1 del 19/06/2020 è stata disposta la sospensione temporanea per Emergenza Sanitaria Covid-19 del contratto Rep. 86402 del 17/06/2020 stipulato con la società " Sodexo s.p.a" - C.F./ P.IVA 00805980158 - con sede legale in Cinisello Balsamo (mi) via Fratelli Gracchi 36 cap 20092 in persona del presidente del consiglio di amministrazione Biaggi Stefano n. a Castelleone (Cr) il 14/01/56 c.f. BGGSFN56AA14C153 - avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo gennaio-giugno 2020 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali, nonché del personale scolastico avente titolo, ricadenti nel territorio della Municipalità 10 Bagnoli Fuorigrotta;

• che con la richiamata determinazione è stato differito il termine del contratto *de quo* per un periodo corrispondente a quello di mancata esecuzione del servizio rispetto al previsto cronoprogramma (gennaio/ giugno) per effetto della sospensione per emergenza e decorrente dalla data della ripresa della erogazione del servizio di refezione, con espressa salvezza di diverso termine disposto con legge e con espressa salvezza delle tempistiche per la organizzazione gestionale del servizio per l'anno scolastico 2020/2021;

- che nel I° semestre 2021, il protrarsi dell'emergenza pandemica, ha impedito la ripresa del servizio di refezione, per cui l'erogazione del servizio, nell'ambito della scrivente Municipalità, è ripreso a far data da ottobre 2021;
- che, avendo nel corso del 2020 il servizio avuto una durata di soli n°2 mesi (07/01 – 05/03//2020), occorre che il contratto si proroghi per altri n° 4 mesi ;

che, di conseguenza, essendo il servizio ripreso in data 11/10/2021, il termine finale deve essere fissato al 11/02/2022;

1. **Impegnare** l'importo di € 391.914.59 IVA compresa -corrispondente alla differenza tra l'importo contrattuale e quello utilizzato nel corso dell'anno 2021 – sul bilancio 2021/2023 annualità 2022, capitolo 104201/10, Esercizio 2022, missione 4 – programma 6 – titolo I macroaggregato 3 in favore del Contratto Rep. 86402 del 17/06/2020 stipulato con "Sodexo s.p.a" C.F./ P.IVA 00805980158 - con sede legale in Cinisello Balsamo (mi) via Fratelli Gracchi 36 cap 20092 in persona del presidente del consiglio di amministrazione Biaggi Stefano n. a Castelleone (Cr) il 14/01/56 c.f. BGGSFN56AA14C153 - avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, statali, nonché del personale scolastico avente titolo, ricadenti nel territorio della Municipalità 10 Bagnoli Fuorigrotta;

li Fuorigrotta, per l'espletamento delle prestazioni relative al crono programma oggetto di sospensione;

- **Disimpegnare** la somma di € 261.806,93 - corrispondente alla differenza tra l'importo contrattuale e quello utilizzato e disimpegnato nel corso del 2021- sul cap. 104201/10 missione 4 – programma 6 – titolo I macroaggregato 3 del bilancio 2021/23, anno 2021;
- **Notificare** il presente provvedimento, alla società " Sodexo s.p.a" - C.F./ P.IVA 00805980158 - con sede legale in Cinisello Balsamo (mi) via Fratelli Gracchi 36 cap 20092 in persona del presidente del consiglio di amministrazione Biaggi Stefano n. a Castelleone (Cr) il 14/01/56 c.f. BGG-SFN56AA14C153 per la sottoscrizione per accettazione.

Sottoscritta digitalmente da
Il Direttore
Dott. Luigi Loffredo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.